



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA'.**

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco – Sindaco	X	
2	ALLIANO Giovanni – Assessore	X	
3	BOTTARO Luigi - Assessore	X	
	Totali	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli articoli 52 e 55 del predetto D. Lgs, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D. Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D. Lgs. n. 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

i

Considerato il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro di pubblica utilità volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto e a rischio, in una opportunità di crescita e un'occasione per conoscere il mondo del volontariato che opera nel sociale;

Ritenuto, pertanto, di contribuire a promuovere una più ampia applicazione di tale sanzione mediante l'approvazione della richiesta convenzione;

Vista la bozza di Convenzione pervenuta dal Tribunale di Alessandria, che si compone di n.8 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'art. 3 della Legge 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti gli pareri favorevoli resi del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile per oneri riflessi che ne possono derivare;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1.Di approvare, per quanto sopra esposto, lo schema di Convenzione, costituita da n. 8 articoli, che

si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di

Cassano Spinola ed il Tribunale di Alessandria, a ciò delegato dal Ministero della Giustizia, relativa allo svolgimento di attività di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2011;

2.Di dare atto che la Convenzione su indicata prevede, tra l'altro, che è obbligatoria ed a carico del

Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi;

3.Di dare atto che non è peraltro al momento attuale in alcun modo quantificabile l'ammontare della spesa che l'ente dovrà sostenere a tale titolo nel corrente esercizio e

che, pertanto, il relativo importo, sarà impegnato con apposito provvedimento del responsabile al competente intervento del bilancio di previsione 2014;

4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere, in rappresentanza del Comune, la convenzione come sopra approvata;

5. Di precisare che la persona che verrà assegnata sarà adibita all'espletamento di lavori tecnico manutentivi;;

6. Di comunicare il presente atto alla cancelleria del Tribunale di Alessandria ed al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali;

7. Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.

Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di Cassano Spinola, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Sandra CASACCI, nata a Parma il 22/03/1951, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

E

Il Comune di Cassano Spinola, che interviene nel presente atto nella persona del sig. Traverso Avv. Marco Stefano, nato a Novi Ligure il 14/04/1965, residente a Cassano Spinola, Via Sardiigliano n. 23, nella sua qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Cassano Spinola, con sede legale in Cassano Spinola, Piazza XXVI Aprile n. 11, partita/codice fiscale 0388100067, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03/09/2014, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Attività da svolgere

Il Comune di Cassano Spinola consente che un numero massimo di n. 2 (due) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la sotto indicata attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività.

L'attività sarà svolta in via prioritaria nel settore della manutenzione del territorio (ad es.: semplici attività di carattere manutentivo, di cura e di vigilanza del decoro urbano e degli spazi pubblici; manutenzione e pulizia degli impianti sportivi; manutenzione di aree verdi; pulizia di aree pubbliche e strade)

Art.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Cassano Spinola dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

- Arch. Giacomo Tofalo, nato a Novi Ligure il 13/12/1963, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune di Cassano Spinola si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cassano Spinola si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Cassano Spinola si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Cassano Spinola di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Cassano Spinola l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione convenzionata presso cui il condannato presta l'attività ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Alessandria lì

PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Presidente del Tribunale

dr.ssa Sandra Casacci

PER IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Il Sindaco

Traverso Avv. Marco Stefano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Traverso Marco

L'Assessore
F.to Alliano Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 124 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.9.2014 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12.9.2014

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 12.9.2014

Il Segretario Comunale
F.to La Pepa Domenica

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì _____

Il Segretario Comunale
